## XIX LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

# RESOCONTO STENOGRAFICO n. 11 N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente. 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE **INTERCETTAZIONI** 26<sup>a</sup> seduta: martedì 7 marzo 2023 Presidenza del presidente BONGIORNO

2<sup>a</sup> Commissione

11° Res. Sten. (7 marzo 2023)

### INDICE

Audizione del procuratore o	lella Repubblica di Catania
PRESIDENTE	ZUCCARO
Audizione del procuratore d	lella Repubblica di Palermo
PRESIDENTE Pag. 12, 14, 15 e passim   SISLER (FdI)	DE LUCIA Pag. 12, 15, 16

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLE-ANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania, e il dottor Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali web e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza, con la partecipazione da remoto dei senatori.

### PROCEDURE INFORMATIVE

### Audizione del procuratore della Repubblica di Catania

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Sono oggi previste le audizioni del procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro, e del procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Maurizio De Lucia, che si svolgeranno separatamente

Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito.

Ad intervenire per primo sarà il dottor Carmelo Zuccaro, al quale cedo subito la parola per una sua breve relazione introduttiva, cui seguiranno eventuali richieste di chiarimento da parte dei componenti della Commissione, alcuni dei quali stanno seguendo i lavori da remoto. Qualora l'audito volesse integrare l'esposizione orale con dei documenti, potrà inviarli anche successivamente alla Commissione, che provvederà ad allegarli agli atti dell'indagine.

Prego, dottor Zuccaro, a lei la parola.

ZUCCARO. Signora Presidente, ringrazio lei e la Commissione tutta per l'invito.

2<sup>a</sup> Commissione

Nell'attesa di farvi avere all'esito dell'incontro odierno una relazione che possa tener conto anche delle eventuali richieste e domande che mi verranno poste, desidero far presente che il mio intervento prende le mosse da una premessa che ritengo possa essere da tutti condivisa e cioè che, nell'affrontare il tema della disciplina delle intercettazioni, è necessario individuare un punto di equilibrio soddisfacente, sotto il profilo del rispetto dei valori costituzionali, tra l'esigenza costituzionalmente riconosciuta della tutela del diritto alla riservatezza e quella di tutelare, invece, le esigenze investigative volte a contrastare reati che per la loro gravità compromettono rilevanti interessi pubblici.

Se questa è la premessa, occorre a mio avviso porsi innanzitutto la domanda se vi siano reati tali da giustificare la compromissione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla riservatezza; una volta che ciò sia stato riconosciuto, occorre chiedersi se vi siano forme di intercettazione particolarmente invasive, ma efficaci, che possano essere ritenute indispensabili o meno per potere contrastare determinati reati.

Per contro – e questo a mio avviso è un punto fondamentale – i problemi che attengono alla tutela della segretezza o della riservatezza dei contenuti delle intercettazioni non possono far venir meno le scelte legislative di individuazione del giusto equilibrio tra gli interessi di cui dicevo prima, che debbono essere tutelati in altro modo. Anche questa tutela è particolarmente importante e delicata, soprattutto per quanto attiene ai contenuti delle intercettazioni non utilizzabili o irrilevanti per il processo, ma non deve interferire con l'altro tipo di equilibrio. Questo tipo di tutela deve avvenire su un piano totalmente diverso.

Partendo da queste premesse, c'è un aspetto che per me è fondamentale mettere in evidenza in questa sede, tenuto conto che provengo da una procura che insiste su un territorio nel quale il fenomeno corruttivo ha una diffusione talmente elevata che non credo sia necessario darvi sul punto particolare dimostrazione, perché lo debbo ritenere un fatto notorio. E tale fatto notorio, cioè la diffusione della corruzione, non è disgiunto dal contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, perché il fenomeno corruttivo costituisce un terreno di coltura del quale la mafia si avvantaggia particolarmente, nonostante i due fenomeni siano distinti.

Vorrei tenere tuttavia separata questa problematica per evidenziare come nel nostro ufficio, che ha tra i suoi obiettivi primari proprio il contrasto al fenomeno corruttivo, il tema della disciplina delle intercettazioni e, soprattutto, dell'efficacia dei relativi strumenti, sia particolarmente avvertito.

Per darvi una dimostrazione pratica di quello che voglio dire parto dal raffronto tra l'attività che è stata svolta dal 2019 in poi con quella che è stata svolta negli anni precedenti. Perché faccio riferimento al 2019? Perché, se è vero che già nel 2017, con il decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre, fu reso possibile l'utilizzo del captatore informatico da installare su un dispositivo portatile per potere contrastare il fenomeno delle intercettazioni, i limiti che all'epoca la legge poneva all'utilizzo di questo strumento erano tali da comprometterne sostanzialmente

2<sup>a</sup> Commissione

l'efficacia. Come sapete, infatti, quando si trattava di utilizzare il captatore all'interno di luoghi di privata dimora, era necessario dimostrare che lì si svolgesse parte dell'attività illecita. Bisognava inoltre specificare, seppure indirettamente, i luoghi e il tempo in cui l'attivazione del microfono era consentita. Tutto ciò rendeva particolarmente poco efficace l'utilizzo dello strumento. È soltanto a partire dal 2019 che il captatore informatico può essere utilizzato, prima soltanto per i reati commessi dai pubblici ufficiali, poi anche per quelli commessi da incaricati di pubblico servizio (decreto legislativo n. 161 del 30 dicembre del 2019) anche nei luoghi di privata dimora senza dovere dimostrare che lì si svolgeva parte dell'attività illecita, giustificandosene il ricorso solo in ragione dell'acquisizione di prove e non necessariamente della commissione del reato.

Come dettaglierò meglio nella relazione che vi invierò successivamente, proprio partendo dalla possibilità che ci è stata offerta da questo particolare ed efficace strumento, ho indicato a titolo esemplificativo sette procedimenti nei quali senza l'utilizzo del captatore informatico non sarebbe stato possibile addivenire all'individuazione dei responsabili; in alcuni casi, grazie al ricorso al captatore informatico, è stato possibile addirittura acquisire la prova della flagranza del reato e intervenire con l'arresto del soggetto corrotto e del soggetto corruttore. Parliamo nello specifico di indagini riguardanti episodi di corruzione collegati alla concessione di appalti di pubbliche forniture o di opere pubbliche a livello regionale, in cui la spesa che la Regione doveva sostenere era particolarmente elevata, con la conseguenza che l'utilizzo sbagliato delle risorse avrebbe portato alla scelta di ditte certamente non tra le più idonee per la fornitura dei servizi e, quindi, ad uno spreco almeno parziale di denaro pubblico.

Intendo riferirmi – per il momento mi limiterò a farlo in maniera molto veloce – ad una gestione illecita di una gara bandita dal policlinico universitario « Vittorio Emanuele » di Catania, avente ad oggetto un approvvigionamento triennale di dispositivi medici per il servizio di urologia, non solo del policlinico di Catania, ma anche di aziende sanitarie ospedaliere universitarie di tutta la Sicilia orientale: si trattava nel dettaglio di 200 nuovi lotti per circa complessivi 55 milioni di euro. In quel caso, soltanto grazie al captatore informatico installato sul telefono del principale indagato si sono potuti acquisire elementi di prova incontrovertibili. Premetto che sto parlando di processi che hanno avuto un riscontro giudiziale, non solo con l'adozione di una misura cautelare confermata in sede di riesame e di cassazione, ma anche con la pronuncia di una sentenza di condanna quanto meno in primo grado.

Un altro procedimento ha riguardato l'operato di dirigenti e tecnici dell'ANAS che, nell'assegnare determinati lavori sulle autostrade siciliane, sceglievano le imprese private in ragione delle somme di denaro che gli imprenditori erano disposti a consegnare ai pubblici ufficiali corrotti, anziché sulla base della qualità dei servizi resi. In questo procedimento abbiamo potuto arrestare in flagranza, grazie alla solidità degli elementi probatori acquisiti, due funzionari e un imprenditore proprio nel

momento in cui l'imprenditore si apprestava a consegnare ai due funzionari le somme di denaro.

Altri procedimenti hanno riguardato gare di appalto che hanno interessato un nosocomio catanese. Come sapete, in Sicilia la maggiore fonte di spesa pubblica è rappresentata dalla sanità. Purtroppo è anche notorio che la sanità catanese presenta una qualità di prestazioni che non è assolutamente congrua rispetto al denaro che la Regione eroga per questo tipo di servizi. Anche in questo caso la collocazione di una microspia all'interno dell'ambiente ospedaliero ci ha consentito di neutralizzare gli accorgimenti che gli indagati avevano adottato nelle loro conversazioni telefoniche.

Ci tengo a precisare che in questo tipo di indagini l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche è fondamentale per conoscere il giro delle persone che possono essere coinvolte nell'indagine, vale a dire il circuito relazionale degli indagati, mentre non servono per acquisire prove: le intercettazioni sono quindi certamente importanti, ma non sono assolutamente utili per l'acquisizione di prove.

Un altro caso ancora ha riguardato le gare di appalto bandite da funzionari del Comune di Catania per la concessione di servizi a determinati soggetti, anch'essi disposti a pagare ingenti somme di denaro per poter avere l'esclusiva nella concessione.

Un altro procedimento ha avuto ad oggetto l'aggiudicazione di una gara dell'importo di 30 milioni di euro nell'ambito di un reparto di chirurgia: anche in questo caso si è arrivati all'arresto in flagranza del dirigente medico e dell'imprenditore che gli stava consegnando il denaro.

Nella relazione che poi vi invierò troverete anche il dato relativo all'utilizzo del captatore informatico nell'ambito delle intercettazioni ambientali con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. Non dobbiamo dimenticare che il ricorso al captatore informatico ha comunque sempre reso necessaria la preventiva acquisizione di gravi indizi di reità. Contrariamente a quanto sostengono infatti i soggetti che evidentemente non sono addetti ai lavori, non è possibile ricorrere a questi strumenti ogni volta che si abbiano dei sospetti nei confronti di un pubblico funzionario. La legge, a differenza di quanto previsto per i reati di criminalità organizzata grazie al DPR n. 151 del 1992, richiede comunque l'esistenza di gravi indizi di reità. Abbiamo quindi potuto utilizzare questo strumento particolarmente efficace soltanto dopo aver previamente acquisito *aliunde* indizi di reato, che ovviamente sono cosa diversa dagli indizi di reità nei confronti di soggetti ben determinati.

A tal proposito, devo dire che desta particolare preoccupazione il fatto che anche in Sicilia – quindi nell'ambito del circondario di mia competenza – stiano per essere erogate risorse pubbliche del PNRR particolarmente ingenti. Unitamente al fatto, che ritengo assolutamente giustificato, dello snellimento delle procedure dei controlli preventivi che porteranno all'*iter* per la concessione degli appalti, se ci privassimo anche della possibilità di individuare gli autori di reati, daremmo un mes-

saggio, che non può e non deve passare, di assoluta mancanza di volontà di perseguire efficacemente certi comportamenti.

Insisto sul fatto che, per quanto riguarda la mia esperienza professionale, i reati contro la pubblica amministrazione, particolarmente gravi, rendono assolutamente indispensabile l'utilizzo del captatore informatico.

Quanto al secondo aspetto, invece, cioè la tutela della riservatezza, nell'ambito della procura di Catania non si è mai verificata una fuga di notizie tale da compromettere informazioni acquisite mediante intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; ripeto, questo non è mai avvenuto nella procura di Catania, almeno stando alla mia esperienza professionale, prima da procuratore aggiunto e poi da procuratore della Repubblica.

Vi sono state, invece, divulgazioni – che sono assolutamente da vietare – di contenuti di intercettazioni riportati testualmente in ordinanze di custodia cautelare. Una volta che tali ordinanze sono divenute di pubblico dominio, la stampa è venuta a conoscenza dei contenuti delle intercettazioni. Parliamo di intercettazioni irrilevanti, delle quali pure è necessario a mio avviso che il contenuto venga reso noto e pubblicato, ma il problema è completamente diverso.

Signora Presidente, accogliendo il suo invito a contenere il mio intervento introduttivo, mi fermo qui e sono a disposizione per rispondere eventualmente alle vostre domande.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor procuratore, per il suo contributo, che è stato particolarmente efficace.

Nell'attesa che altri senatori formulino eventualmente le loro osservazioni, vorrei chiederle qualche piccola integrazione.

Innanzitutto – non so se è in grado di dircelo adesso oppure se può farci avere questa indicazione in seguito – le chiedo di indicarci le percentuali di utilizzo dei captatori informatici rispetto alle intercettazioni ordinarie: vorrei capire, in particolare, per quali reati vengono impiegati.

Da quanto abbiamo compreso lei ritiene indispensabile il ricorso a questo strumento anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Sul punto ci tengo ad essere molto chiara. La ragione per la quale stiamo svolgendo questa indagine conoscitiva è da ricercare nell'esigenza di conoscere il fenomeno, perché sappiamo che ci sarà una riforma al riguardo. Non c'è una volontà di limitare o tagliare questo strumento, ma casomai di migliorarlo.

Questo è il motivo per il quale a tutti i nostri auditi chiediamo anche di avanzare delle proposte di miglioramento, che nascono dalla vostra concreta esperienza sul campo e che ovviamente il legislatore potrà poi tradurre in norme tese ad un miglioramento. Molti auditi, ad esempio, ci hanno segnalato una serie di perplessità in merito alle società che gestiscono i *server*; ci piacerebbe sapere, in particolare, come vengono da voi selezionate e se, secondo voi, non sarebbe meglio individuare attraverso normative o regolamenti dei parametri di riferimento per scegliere queste società. Si tratta di un tema particolarmente sensibile, visto che da più

parti ci è stato segnalato il pericolo dell'uso di criteri difformi tra le diverse procure.

Quanto poi al famoso captatore di cui lei ha parlato, dottor Zuccaro, vorrei sapere se, a suo avviso, la normativa attuale è suscettibile di un ulteriore miglioramento o se, invece, la ritiene esaustiva: c'è qualcosa che in questo senso possiamo fare come Parlamento o che possiamo proporre eventualmente al Ministero?

RASTRELLI (*FdI*). Signor procuratore, a corredo della domanda del Presidente, mi interessa chiederle, per analogia di ragionamento, se a suo avviso è adeguata l'attuale disciplina del sequestro degli apparecchi digitali, soprattutto se la poniamo in relazione a tutti i vincoli riguardanti le intercettazioni dei captatori, con la possibilità di accesso da parte della Polizia giudiziaria delle procure della Repubblica a tutti i dati in esse contenuti e quindi, con la possibilità attraverso una mera acquisizione del dispositivo di accedere a una messe enorme di informazioni.

Vorrei inoltre capire se, secondo lei, l'introduzione di un catalogo di reati per questa specifica forma di sequestro reale può essere opportuna.

STEFANI (*LSP-PDd'Az*). Signor procuratore, la ringrazio anche a nome del mio Gruppo per la sua disponibilità.

Un tema in realtà è già stato anticipato dal collega Rastrelli, anche se vorrei chiederle una precisazione sotto un altro profilo. Oggi abbiamo tutto un impianto che riguarda il sequestro e le intercettazioni: il sequestro, però, può intervenire su memorie veramente enormi di dispositivi e di computer. Alcuni auditi hanno sollevato questioni, hanno fatto ragionamenti e sviluppato argomentazioni sulla copertura « legislativa » dell'attività di sequestro e di intercettazione, sulla distinzione esatta fra gli stessi e sulle relative garanzie. Vorrei sapere da lei che cosa pensa al riguardo, in particolare se ritiene opportuno un intervento normativo che vada a delimitare gli istituti.

Una seconda domanda riguarda la discussione che è sorta attorno alle intercettazioni, vale a dire fondamentalmente la rivelazione di contenuti riguardanti anche aspetti personali e pruriginosi della persona, magari nota, verso la quale può esserci un interesse da parte dei *media*. La domanda è se, a suo avviso, la normativa esistente è in grado di garantire questi profili di riservatezza o se sia necessaria una normativa più pregnante: si tratta cioè solo di una questione di « scorrettezza » degli operatori oppure c'è la necessità di punire di più la condotta di colui che magari rivela l'informazione?

ZUCCARO. Per quanto riguarda le percentuali, è evidente che il mio discorso presuppone la conoscenza dei dati: li ho già predisposti e ve li farò avere unitamente alla mia relazione.

In maniera molto sintetica, per quanto riguarda per esempio il 2021, a fronte di intercettazioni telefoniche richieste per 646 bersagli, sono stati utilizzati captatori informatici per 51 bersagli nell'ambito di una più generale intercettazione ambientale che ha riguardato 57 bersagli. Nella mia relazione scritta i dati sono riportati più nel dettaglio per ciascuno dei reati contro la pubblica amministrazione, che ovviamente mi preme maggiormente evidenziare, ma credo che questo sia un problema avvertito da tutte le forze politiche parlamentari.

Per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale, abbiamo proceduto nel 2021 a 179 intercettazioni telefoniche, con 19 bersagli raggiunti dal captatore informatico.

Per quanto riguarda invece i reati di corruzione (in particolare quelli previsti agli articoli 318 e 319 del codice penale), abbiamo proceduto ad intercettazioni telefoniche, per 107 bersagli, soltanto in dieci casi, a dimostrazione dell'uso veramente selettivo fatto dalla procura con l'autorizzazione del giudice, che è sempre il terminale delle nostre richieste. Abbiamo quindi utilizzato il captatore informatico in modo efficace e con particolare successo.

Non mi soffermerei qui su questo dato, che poi vi fornirò; volevo soltanto evidenziare l'uso, a mio avviso, particolarmente selettivo che se ne è fatto.

Per quanto riguarda le società che gestiscono i server e che ci forniscono quindi le prestazioni essenziali per l'acquisizione dei dati delle intercettazioni, non abbiamo proceduto con appalti, ma contattando tutte le ditte che si sono dichiarate disponibili a lavorare nell'ambito del nostro distretto: tenete conto che la procura di Catania, benché sia la sesta d'Italia, è la terza per numero di procedimenti iscritti e per misure cautelari emesse nell'ambito dei reati di criminalità organizzata di tipo mafioso. Si tratta, quindi, di un ufficio particolarmente appetibile per le ditte che vogliono fornire servizi di intercettazione. Abbiamo avuto disponibilità a lavorare con la nostra procura da parte di moltissime ditte. Tra queste quelle pronte a fornirci un server fisso da installare presso la procura sono state quattro, ciascuna delle quali è stata ammessa ad installare dei server. Tenete conto che, prima della riforma varata in materia di intercettazioni, gli spazi della procura erano particolarmente limitati, per cui non si poteva far installare un numero indeterminato di server, ma tutte le ditte ritenute meritevoli per i prezzi proposti e per la qualità del materiale impiegato, nonché per il tipo di garanzie fornite in termini di sicurezza dei dati immagazzinati, hanno potuto installare dei server presso la nostra procura.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, signor procuratore, ma questo è un passaggio sul quale sono in molti a chiedere attenzione.

Le ditte sono state individuate in base a dei criteri o avete ammesso chiunque manifestasse disponibilità? Se sono stati individuati dei requisiti, come li avete indicati?

ZUCCARO. Per quanto riguarda le ditte, c'è stata una coincidenza tra quelle che abbiamo ritenuto idonee e quelle che hanno potuto installare i server, ma abbiamo richiesto requisiti specifici. Innanzitutto, per

quanto attiene alla sicurezza, abbiamo richiesto le garanzie indicate dal Garante della *privacy*: da questo punto di vista la procura di Catania è stata tra le prime ad adeguarsi pienamente a tutte le garanzie previste.

Per quanto riguarda invece la qualità delle prestazioni, abbiamo chiesto che le apparecchiature fornite ci assicurassero determinate prestazioni che, per quanto riguarda i captatori informatici, riguardavano la possibilità di entrare all'interno del dispositivo elettronico portatile senza richiedere l'intervento dell'utilizzatore del telefono, perché evidentemente ciò avrebbe comportato un allarme che avrebbe compromesso la garanzia dei nostri servizi di intercettazione. Inoltre, abbiamo richiesto che gli apparecchi di intercettazione non fossero più vecchi di due anni rispetto al momento in cui venivano forniti.

Vengo ora all'altro tema che lei poneva, signora Presidente, vale a dire la possibilità di migliorare l'utilizzo dei captatori informatici.

Non vi è dubbio che c'è una lotta, una gara, una rincorsa tra chi deve essere intercettato e noi che intercettiamo. Le tecnologie portano alla fornitura di apparecchi che sono sempre più protetti da intrusioni esterne. Da parte delle ditte che lavorano con noi vi è una gara a cercare di eludere questo tipo di ostacoli. Abbiamo avuto un'offerta da parte di una ditta che lavora praticamente con i Servizi segreti israeliani, ma ci ha chiesto dei prezzi particolarmente elevati che non erano sostenibili da parte della procura, per cui abbiamo ritenuto di non accedere alle loro richieste.

Non c'è dubbio che, sotto questo profilo, il captatore informatico tanto più sarà efficace, quanto più sarà in grado di lavorare con apparecchiature che non richiedono l'intervento consapevole del soggetto che deve essere intercettato; sono pochissime attualmente le ditte che consentono questo. Ma soprattutto, ogni volta che viene fornito un nuovo modello di telefonino ricominciamo da zero, perché in questi casi dobbiamo di nuovo cercare di far lavorare queste ditte per trovare una tecnologia in grado di superare l'ostacolo. Da questo punto di vista, per tornare al discorso precedente, noi siamo riusciti a ottenere, in quanto procura particolarmente appetibile per le ditte fornitrici, dei prezzi inferiori rispetto a quelli che il Ministero ha indicato nel decreto che poi è stato varato, pur essendo la qualità adeguata. Eravamo riusciti a ottenere dei prezzi inferiori per molti di questi servizi, tra cui quello relativo al captatore informatico, tant'è vero che abbiamo richiesto al Ministero di dirci se dovevamo intendere come tariffario massimo oppure meno questo tipo di servizi e sembra che il Ministero si orienti in quel senso. Tuttavia ci rendiamo conto che il lavoro fatto dal Ministero, volto a ridurre i prezzi in tutte le procure d'Italia, migliorando però la qualità dei servizi, è comunque particolarmente importante. Per cui la procura di Catania può anche rinunciare a effettuare determinati risparmi in vista di un bene superiore comune, che è quello di condividere con tutte le procure un risparmio dei prezzi, con la garanzia che i servizi che ci vengono resi siano adeguati agli obiettivi che ci prefiggiamo.

Il problema che mi viene posto dal senatore Rastrelli e dalla senatrice Stefani è particolarmente importante. Io ritengo che l'attuale normativa tuteli in maniera assolutamente non adeguata il diritto alla riservatezza rispetto agli interessi che si intendono perseguire. Non è possibile che oggi, per qualunque tipo di reato, si possa procedere senza alcun limite al sequestro di un apparecchio telefonico (uno *smartphone*), contenente una mole di dati particolarmente elevata, e si possa quindi venire in possesso di informazioni in un modo assolutamente lesivo del diritto alla riservatezza. Non vi è quello che dicevo prima essere fondamentale: un bilanciamento adeguato tra la tutela del diritto alla riservatezza, che è un diritto costituzionale particolarmente importante, e la tutela di quegli interessi che vengono lesi da un reato. Non è possibile che per qualsiasi reato si possa procedere a questo tipo di sequestro.

Devo dire che, anche sotto questo punto di vista, la procura che ho l'onore di dirigere è stata sempre particolarmente sensibile. Quando da parte della Corte di giustizia europea venne emesso un provvedimento in base al quale si riteneva che i tabulati telefonici non potessero essere acquisiti soltanto per effetto di un provvedimento del pubblico ministero, la procura di Catania si è adeguata, prima ancora che da parte del legislatore venisse varata una norma che questo prevedeva, non procedendo più ad acquisizioni di tabulati se non previa richiesta al GIP. Il GIP ha ritenuto di non doverla dare, questo tipo di autorizzazione, e noi allora abbiamo proceduto a emettere il decreto di acquisizione dei tabulati dicendo che, pur ritenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare questo interesse, noi, in mancanza di questo provvedimento, per non produrre una stasi delle indagini, emettevamo il decreto. Quindi siamo particolarmente sensibili al tema della tutela della riservatezza degli aspetti che attengono alla vita individuale. Ritengo dunque che sia assolutamente fondamentale disciplinare con legge i casi nei quali al sequestro del telefono possa seguire l'acquisizione di tutti i dati contenuti nel telefono. Ripeto che si tratta di dati che possono essere particolarmente ingenti, con l'evoluzione degli apparecchi; questo vale per i telefoni, così come vale per altri apparecchi che contengono banche dati attinenti alla vita privata. Sotto questo profilo ritengo pertanto assolutamente indispensabile un intervento del legislatore.

Per quanto riguarda la rivelazione di intercettazioni concernenti aspetti assolutamente non rilevanti per il processo, ma che possano interessare l'opinione pubblica sotto altri profili, ribadisco, anche se da parte della procura di Catania nessun fenomeno del genere si è registrato negli anni della mia esperienza, che a mio avviso è fondamentale un intervento del legislatore, che non può essere limitato a dettare le garanzie per quanto attiene alla segretezza del dato acquisito (anche se questo è un aspetto fondamentale). Al riguardo credo che siamo tra le legislazioni più evolute in Europa e che gli apparati di tutte le procure, anche delle più piccole, ormai stiano per adeguarsi (anche se non tutte sono già adeguate). Non c'è un problema legato all'intervento normativo, casomai all'adeguamento alle disposizioni sotto il profilo amministrativo. Ritengo

che, da questo punto di vista, vi siano alcuni aspetti che non vengono coperti dalla *privacy*. Poniamo mente al fatto che presso la Polizia giudiziaria i dati che servono per l'elaborazione delle informative di reato restano disponibili per un lungo periodo di tempo. Ebbene, non vi è una disciplina particolare che preveda un limite a questa possibilità, se non quella della redazione dell'informativa finale; ma l'informativa finale può essere successiva anche per un periodo di tempo rilevante rispetto al momento in cui i dati sono disponibili. Indubbiamente al riguardo credo che dei limiti ben precisi debbano essere posti e che delle garanzie maggiori debbano essere ricercate.

PRESIDENTE. Grazie, signor procuratore. La ringrazio naturalmente a nome della Commissione per averci dedicato il suo tempo e per questo suo intervento molto puntuale e propositivo. Quello che chiediamo ai nostri auditi è di segnalarci quello che non va ed eventuali lacune normative. Se ci farà avere il testo della relazione, ovviamente sarà messo a disposizione.

### Audizione del procuratore della Repubblica di Palermo

PRESIDENTE. Passiamo ora alla successiva audizione.

Vedo collegato in videoconferenza il procuratore di Palermo, dottor Maurizio De Lucia, che ringrazio per essere intervenuto. Abbiamo vari temi oggetto di attenzione nell'ambito di questa indagine conoscitiva. Ascolteremo la sua relazione introduttiva, contenuta entro la durata di 12-15 minuti, cui seguiranno delle domande da parte dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione; poi le daremo la parola per la replica. Qualora lei avesse la possibilità di trasmetterci successivamente una relazione, questa sarebbe acquisita agli atti della nostra indagine. A lei la parola, dottor De Lucia.

DE LUCIA. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l'invito e per l'onore che mi fa, permettendomi di esprimere il mio pensiero in relazione al tema. Ho seguito il precedente intervento del collega Zuccaro, con il quale mi trovo sostanzialmente d'accordo su molte cose; questo mi consentirà di essere particolarmente sintetico nel mio intervento iniziale.

Su un tema però dissento. È un tema di natura generale, perché i valori costituzionali in gioco probabilmente sono tre, che io colloco sullo stesso livello; questo è il problema dei problemi in materia di intercettazioni e non consente evidentemente una facile soluzione. Mi riferisco al diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), all'interesse dello Stato a perseguire i reati (Corte costituzionale, sentenza del 1973, e articolo 112 della Costituzione) e al diritto dell'opinione pubblica a essere informata rispetto a fatti di rilievo sociale (articolo 21 della Costituzione). Ciò detto, naturalmente un punto di equilibrio in linea generale è estrema-

mente complicato da individuare e io non ho una soluzione su questo, proprio perché fiumi d'inchiostro sono stati versati nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra questi tre elementi; fossero stati due, la situazione sarebbe stata diversa.

Venendo nello specifico, ho con me i dati che riguardano l'attività di intercettazione svolta dal mio ufficio nell'anno 2022. Come è noto, la procura di Palermo è sede di Direzione distrettuale antimafia. Credo che siamo la seconda procura in materia di intercettazioni; prima di noi viene Napoli e noi siamo più o meno alla pari con Roma, come dato quantitativo. I dati sono i seguenti. Per quanto riguarda le telematiche passive, vi sono 416 bersagli totali; come è noto, bersaglio non vuol dire che vengono individuate 416 persone (questo lo sappiamo tutti). Di questi, vi sono 326 bersagli attivati, di cui 285 per reati di competenza distrettuale, 36 per reati ordinari e 5 per reati di terrorismo. Ora, a parte le peculiarità del territorio, su cui non mi soffermo, la popolazione interessata per i reati di competenza distrettuale è di 2.130.000 abitanti circa, mentre per il circondario, cioè per i reati di competenza del tribunale circondariale (quindi sostanzialmente i reati di pubblica amministrazione, quando non commessi per fatti di criminalità organizzata), la popolazione è di 900.000 abitanti. Per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, vi sono 1.281 bersagli, di cui attivati 754; tra questi, 524 distrettuali, 230 ordinari e 527 bersagli non attivati. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche ordinarie, vi sono 3.006 bersagli, di cui 2.902 attivati, distinti in 1.958 per reati distrettuali, 935 ordinari, 9 di terrorismo e 104 non attivati. Venendo al tema più attuale, il cosiddetto captatore informatico, nell'anno 2022 il mio ufficio ha attivato 357 bersagli, di questi sono andati a buon fine 258 bersagli, di cui 185 distrettuali, 30 ordinari, 3 di terrorismo e 139 non attivati. Tali dati, comparati alla popolazione e comparati al tasso di presenza del crimine organizzato sul territorio, sono certamente significativi, ma non appaiono particolarmente clamorosi.

Passando alle proposte di riforma, coloro che mi hanno preceduto, non solo nell'audizione di oggi (ho avuto infatti modo di verificare anche quanto è stato detto nelle precedenti audizioni), pongono un tema che evidentemente è quello di principale attualità: la mancanza di una normazione completa in materia di captatore informatico. Sono sostanzialmente disciplinate le intercettazioni pure (o intercettazioni ambientali, se vogliamo) con lo strumento del telefono portatile; manca tuttavia una disciplina del captatore informatico, che è affidata alla giurisprudenza e che quindi si evolve per tutte le altre ipotesi, in particolare proprio quella dell'acquisizione di tutti gli altri elementi di conoscenza (foto, filmati, bozze di comunicazioni non inviate) che si trovano all'interno dello strumento che viene aggredito con il captatore. Noi stessi magistrati inquirenti incontriamo naturalmente la difficoltà del variare della giurisprudenza, che ha subito un'evoluzione in tempi molto recenti e che continua a subirla, da questo punto di vista. Sarebbe quanto mai opportuno un intervento regolatore del legislatore, che ci dicesse per quali reati e a quali condi-

zioni sia possibile acquisire la documentazione interna agli strumenti che vengono infiltrati con il captatore informatico.

Per quanto riguarda la questione delle società a cui ci rivolgiamo per le intercettazioni, anche questo è un tema delicatissimo. Noi propendiamo per la scelta privatistica, cioè quella di rivolgersi a soggetti privati, per una delle ragioni che ha esposto prima il mio collega Zuccaro, cioè la continua evoluzione della tecnologia in questa materia. Noi oggi ci confrontiamo con il tema dei cripto-telefonini e con la costante evoluzione dei programmi in uso agli smartphone, che hanno come obiettivo principale proprio quello di garantire la segretezza delle comunicazioni e quindi di renderli impermeabili all'infiltrazione con i nostri strumenti e con i nostri captatori informatici. Questo ci costringe evidentemente a rivolgerci a imprese private che sono sul mercato e che sono molto più dinamiche nello sviluppo dei loro prodotti. Soluzioni alternative rischiano di rallentarci in un già difficile percorso di inseguimento, perché naturalmente il ladro scappa e noi siamo inevitabilmente costretti a corrergli appresso, cercando di adeguare di volta in volta gli strumenti. Le società di cui ci avvaliamo in questo momento sono cinque; erano inizialmente sei, ma una è stata assorbita. Il criterio utilizzato per selezionarle si è basato innanzitutto su un'indagine di mercato, con una selezione di circa 40 ditte ad opera della Polizia giudiziaria. Dopo una prima scrematura, fatta attraverso l'ausilio della Guardia di finanza, che ha valutato gli aspetti societari, il personale dipendente, il pagamento dei contributi, le condizioni di sicurezza e quant'altro, è stato chiesto un giudizio di valutazione sia alla Polizia giudiziaria, sul grado di adeguatezza tecnologica di queste società, che ai colleghi che nel tempo le avevano già utilizzate, arrivando, attraverso questo tipo di selezione, a individuarne appunto cinque, che sono quelle che hanno installato dei server all'interno dei nostri locali. Le nostre tariffe sono grossomodo conformi a quelle che propone il Ministero con il decreto che è recentemente entrato in vigore. In linea generale, e tenendo conto anche di quanto è stato detto in precedenza, io mi fermerei qui. Naturalmente sono pienamente disponibile a rispondere a qualunque domanda vogliate formulare.

PRESIDENTE. Inizio io a segnalare dei temi di attenzione e a chiederle due chiarimenti. Un primo chiarimento ci serve per i nostri resoconti e per i lavori che dovremo fare dopo: quando voi parlate di bersagli, cosa intendete? I bersagli sono i soggetti che volete intercettare (e poi si vede quelli che riuscite a intercettare)? Non sempre riusciamo a capire queste tabelle numeriche e le saremmo grati se ce le potesse spiegare. Varie procure ci stanno mandando dei dati con il numero di questi « bersagli »; vorremmo capire chi sono i « bersagli », giusto per evitare errori.

Le cinque società che avete selezionato (ho capito i criteri) per quanto tempo lavoreranno? Lei reputa utile che ci siano dei criteri di carattere generale che valgano per tutte le procure? Questa domanda sui criteri la sto facendo un po' a tutti i procuratori da noi auditi e noto che

ognuno si arrangia come può. Alcune procure ci hanno raccontato di aver fatto delle riunioni tra loro, per cui abbiamo delle procure che tra loro hanno dei criteri omogenei. Abbiamo appena sentito quali sono i criteri adottati dal procuratore di Catania. Per carità, sono tutti criteri validissimi; però io sono un po' contraria a queste situazioni di regolamentazione a macchia di leopardo, anche per l'importanza che hanno queste società.

Lei ci ha parlato poi dei famosi captatori informatici, che sono particolarmente importanti in questa nostra indagine conoscitiva. Vorrei capire se lei ha delle proposte specifiche per colmare le lacune di cui ci parlava. Queste sono le mie considerazioni e le mie domande; lascio ora la parola ai colleghi.

SISLER (FdI). Anch'io, come la Presidente, sono incuriosito dalla difformità che c'è, tra le procure che abbiamo sentito, nella selezione delle società private che poi devono compiere il servizio di intercettazione e probabilmente supportare le procure nella conservazione. Immagino che le procure debbano anch'esse applicare il codice degli appalti, come tutti gli enti pubblici. Per poterlo applicare occorrono delle competenze specifiche, anche tecniche e non solo giuridiche; tali competenze occorrono poi non solo per l'applicazione del codice degli appalti, cioè per selezionare il fornitore, ma anche per seguire la corretta esecuzione dei contratti che vengono affidati. Mi chiedevo come si comporta in questo caso la procura di Palermo per seguire la corretta esecuzione del contratto, cioè per monitorare il rapporto contrattuale in tutta la sua durata; sappiamo infatti che l'attività delle società private è un elemento delicato. Personalmente anch'io concordo sul fatto che le società private siano più adatte, perché sono più veloci nell'adeguarsi alle mutazioni della tecnologia; però la parte pubblica a sua volta deve avere delle competenze specifiche per poterle seguire e monitorare.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un ultimo chiarimento, per evitare equivoci. Credo che anche il procuratore Zuccaro avesse messo in evidenza l'esigenza di contemperare i vari beni. Lei diceva di non essere d'accordo con tutto quello che ha detto il procuratore Zuccaro, credo in materia di pubblicazione. Potrebbe chiarire meglio qual è la parte rispetto alle quale la pensa diversamente? Prego, dottor De Lucia.

DE LUCIA. Signor Presidente, per bersagli noi intendiamo gli oggetti che vengono inoculati o intercettati. Un soggetto che è sottoposto ad investigazione può avere nella sua disponibilità, ad esempio, quattro telefoni cellulari; egli quindi sarà un soggetto indagato con quattro bersagli. Il bersaglio corrisponde allo strumento inoculato ed è cosa diversa dal soggetto indagato; il numero dei bersagli è superiore al numero dei soggetti indagati.

PRESIDENTE. Perché lei diceva che a volte non tutti i bersagli vengono raggiunti? Non tutti i telefonini vengono raggiunti, ad esempio?

DE LUCIA. Esattamente. I telefoni cellulari di più avanzata generazione hanno dei programmi che non riescono ad essere penetrati dal captatore informatico; oppure per penetrarli è necessaria la collaborazione involontaria del soggetto che ne ha la disponibilità. Più si diffonde l'informazione, meno è possibile individuare soggetti che tendano a collaborare involontariamente, facendosi auto-inoculare il telefono. Sostanzialmente oggi non tutti i telefoni sono intercettabili: non lo sono quelli di ultima generazione, mentre quelli intercettabili richiedono quasi tutti la collaborazione involontaria del soggetto passivo delle intercettazioni. Tale collaborazione può avvenire in due modi: accettando una qualche proposta sotto forma di informazione pubblicitaria o altro, che consente l'inoculazione, oppure consentendo alla Polizia giudiziaria di venire in temporaneo possesso del telefono cellulare, perché provveda essa stessa alla infiltrazione. Questi casi, naturalmente, diventano sempre di meno, più passa il tempo. È vero che le società israeliane sono in grado di effettuare questo tipo di infiltrazioni senza bisogno di collaborazione alcuna, ma è anche vero che i costi che queste società impongono per noi sono fuori mercato; quindi siamo costretti a rinunciarvi. Questo per quanto riguarda i bersagli.

Per quanto riguarda i tempi di permanenza delle società, queste sono soggette a una verifica continua, nel senso che la loro permanenza dipende dalla loro capacità di evolversi e quindi di consentirci il perseguimento degli obiettivi che ci siamo dati. Tra l'altro, avere cinque società in concorrenza tra loro si rivela positivo, perché ciascuna è costretta in qualche modo non soltanto a seguire l'evoluzione tecnologica, ma anche il mercato. Infatti – e qui vengo al monitoraggio di cui mi si chiedeva – nel momento in cui abbiamo dei segnali sulla loro capacità di sviluppo e quindi sulla loro utilità, per noi è piuttosto semplice percepire quando una società non rende più i risultati che ci siamo chiesti, ad esempio perché aumenta il numero dei bersagli che non vengono attivati. Questo ci consente da un lato di controllare il lavoro che fanno e dall'altro lato di stimolarle, nella misura in cui è necessario per ottenere dei risultati più elevati.

Mi sono state chieste altre due cose. Per quanto riguarda il tema della pubblicità, da quando è stato formato l'archivio riservato nella disponibilità del procuratore, la fuoriuscita di notizie che riguardano la vita privata delle persone e che non abbiano una refluenza sull'indagine è in larghissima parte un problema risolto. Infatti, almeno per quanto riguarda la mia personale esperienza in due diverse procure distrettuali (prima quella di Messina e poi quella di Palermo), questo fenomeno non si è mai verificato. Nel momento in cui gli atti vanno nell'archivio riservato, da lì non escono e il fenomeno non si verifica. Quando invece l'aspetto attinente alla vita privata ha una refluenza sul processo, allora è inevitabile il deposito degli atti, perché questi, tra l'altro, sono strumenti da offrire alla difesa per le sue argomentazioni. Il tema è appunto quello della pubblicità di questi atti. Qui si possono immaginare forme limitative della pubblicazione nelle ordinanze custodiali (una proposta già fatta in pas-

sato), perché molto spesso è l'ordinanza lo strumento a cui attingono i mezzi di informazione. Questo però è un problema dei mezzi di informazione, quando, invece di dedicarsi ad approfondimenti sulla vicenda processuale, si dedicano alla vita privata delle persone. Noi siamo protagonisti in qualche modo involontari di una serie di informazioni relative a Matteo Messina Denaro, il latitante arrestato circa un mese fa, che sono assolutamente incontrollabili per noi e che continuano a essere divulgate dai mezzi di informazione. Ma – ripeto – tutto quello che viene depositato ed è finalizzato al processo ha un senso.

L'altra questione attiene alle proposte di riforma. Io non sono in grado, in questo momento, di indicare specifici strumenti, ma certamente è importante la scelta della misura provvedimentale che deve essere adottata quando si entra nel telefono con il captatore informatico per captare dei dati che sono diversi dal semplice flusso di voci (come attualmente è normato), così come sarebbe importante una chiara distinzione dei reati per i quali questo è concesso ed è possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor De Lucia. Qualora volesse trasmettere una relazione, questa verrebbe allegata agli atti.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.